Barbara Massara e ASSOCIATI

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI LUGLIO 2025

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di luglio 2025**.

ASSUNZIONE DI STRANIERI NEL SETTORE TURISTICO-PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Dal 1° al 31 luglio 2025 i datori di lavoro **del settore turistico-alberghiero** potranno **precompilare le domande di nulla osta** per l'assunzione di **lavoratori extra UE privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, da impiegare in attività stagionali nell'ambito dei flussi di ingresso previsti per il 2025**, condizione necessaria per poter inoltrare le domande il giorno del **click day** previsto alle ore 9:00 del **1° ottobre 2025.**
La norma (art. 2 c. 1 del DL 145/2024) prevede che l'invio della domanda nel giorno del click day sia subordinato alla preventiva compilazione della richiesta di nulla osta da effettuare tra il 1° e il 31 luglio 2025.

CCNL CHIMICI FARMACEUTICI-INDUSTRIA

Ricordiamo che l'ultima tranche di aumento del TEM di 20€ per la categoria D1, prevista per giugno 2025 dall'Accordo di Rinnovo del 13.6.2022 **sarà erogata a luglio 2025 unitamente agli aumenti economici previsti dal recente Accordo di Rinnovo del 15.4.2025** (*si veda la nostra circolare di aggiornamento 16-30 aprile*).
Le aziende provvederanno, inoltre, ad effettuare la **trattenuta del contributo straordinario di 25 euro** in favore delle Organizzazioni sindacali **per il rinnovo del contratto**, **dovuta sulla retribuzione del mese di luglio 2025 dai soli lavoratori non iscritti alle OO.SS che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano manifestato per iscritto** la **non accettazione della trattenuta.**
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL-CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL), invece, la ritenuta sarà solo indicata, ma non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.

CCNL COMMERCIO: UNA TANTUM

Ai **lavoratori in forza** (anche **nel caso non lo siano più nel periodo di erogazione** delle rispettive tranche) **alla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024,** integrato dal successivo **accordo del 28 marzo 2024** *(si veda la nostra circolare di aggiornamento 16-31 marzo 2024)* deve essere corrisposto un **importo forfettario una tantum**, suddivisibile in **15 quote mensili** o frazioni (considerando come **mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni**) e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo **servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.**
L'una tantum è erogata in **2 tranche** uguali con la retribuzione di **luglio 2024 e 2025**. Trattandosi di un importo riferito, come maturazione, a periodi d'imposta precedenti quelli in cui viene corrisposto, l'"una tantum" potrà essere **assoggettata a tassazione separata**, ex **art. 17 TUIR** (aliquota media del biennio precedente).

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – ADEGUAMENTO MINIMO CONTRATTUALE MENSILE E AUMENTI RETRIBUTIVI

L'accordo di rinnovo del **CCNL per i Dirigenti delle aziende del terziario,** sottoscritto Il 12 aprile 2023 da Confcommercio-imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto i seguenti aumenti retributivi, modificano gli **artt. 5 e 6** del CCNL.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 · IMQ CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2013 · IMQ CERTIFIED GENDER EQUALITY MANAGEMENT SYSTEM UNI/PdR 125:2022

Per i **dirigenti assunti o nominati a decorrere dall'1.12.2023** il **minimo** contrattuale mensile è fissato in:

- euro 4.040,00 a decorrere dall'1.12.2023
- euro 4.190,00 a decorrere dal 1.7.2024
- **euro 4.340,00 a decorrere dall'1.7.2025.**

Per i **dirigenti in forza alla data del 30.11.2023** l'incremento del minimo contrattuale mensile si realizza attraverso la corresponsione degli **aumenti retributivi** di seguito indicati, che potranno essere **assorbiti** fino a concorrenza da **somme concesse** a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, **successivamente al 31.12.2019**:

- 150,00 mensili dall'1.12.2023
- 150,00 mensili dall'1.7.2024
- **150,00 mensili dall'1.7.2025.**

CONTRIBUTI INPS SU FERIE MATURATE NEL 2023 E NON GODUTE

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno **2023**, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

730/4 – CONGUAGLI IN BUSTA PAGA

Entrano nel vivo le operazioni di conguaglio di assistenza fiscale in busta paga, da effettuarsi sulla base dei mod. **730/4-Redditi 2024** ricevuti e che potranno prolungarsi nei mesi successivi.

FLUSSO UNIEMENS DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

RECUPERO DEGLI ARRETRATI DEI BONUS GIOVANI E DONNE E RECUPERO DEL BONUS CORRENTE

Bonus giovani under 35

Come stabilito dall'**Inps nella circolare n. 90/2025**, per il recupero in Uniemens del **bonus "corrente" previsto per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 anni ex art.22** del **DL n.60/2024,** convertito nella **legge n. 95/2024,** il datore dovrà utilizzare **a partire dalla denuncia di competenza di 06/2025** l'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> in cui indicare:

- il codice (<**CodiceCausale**>)

EG35 (per l'esonero di cui al comma 1 dell'art. 22 del DL n. 60/2024)
ES35 (per l'esonero di cui al comma 3 dell'art. 22 del DL n. 60/2024)

-il **numero di protocollo della domanda** (<IdentMotivoUtilizzoCausale>)
-il valore "Protocollo" (<TipoIdentMotivoUtilizzo>)
- l'importo della **retribuzione imponibile** (<BaseRif>)
-l'importo **dell'esonero conguagliato** (<ImportoAnnoMeseRif>).

Per le sole assunzioni già effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del DL n. 60/2024, il datore di lavoro potrà recuperare gli **arretrati con le denunce di competenza di 06/2025, 07/2025 ed 08/2025, mediante la ripetizione nel flusso** dell'elemento "InfoAggcausaliContrib" per ciascun mese interessato.

In ragione dell'incumulabilità del nuovo incentivo con altre agevolazioni contributive, la circolare n. 90/2025 prevede espressamente **la possibilità di restituire queste ultime mediante appositi flussi di**

regolarizzazione, senza aggravio di sanzioni, **per le aziende che optino per il beneficio del comma 1** dell'art. 22 del DL n. 60/2024.
In particolare, i datori che volessero restituire l'incentivo dei lavoratori under 30 ex art. 1 legge di bilancio 2018 (cd GECO) per fruire del nuovo bonus giovani, dovranno restituire il precedente esonero seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n. Inps 3389/2021 (in occasione dell'introduzione dell'esonero under 36), che prevede l'utilizzo del codice causale M472 nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, con indicazione del relativo importo (<ImportoADebito>).

Bonus donne svantaggiate

Come stabilito dall'**Inps nella circolare n. 91/2025**, per il recupero in Uniemens del **bonus "corrente"** per l'assunzione agevolata delle **lavoratrici svantaggiate** introdotta **dall'art. 23 del DL Coesione n. 60/2024**, il datore dovrà utilizzare **a partire dalla denuncia di competenza di 06/2025** l'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> in cui indicare:
- il codice (**<CodiceCausale**>)
ED25 (per l'esonero di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 DI attuativo 11.4.2025)
EDZE (per l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 2 del DI attuativo 11.4.2025)
-il numero di protocollo della domanda telematica (<IdentMotivoUtilizzoCausale>)
-il valore "Protocollo" (<TipoIdentMotivoUtilizzo>)
- l'importo della retribuzione imponibile (<BaseRif>)
-l'importo dell'esonero conguagliato (<ImportoAnnoMeseRif>).

Per le assunzioni già effettuate, il datore di lavoro potrà recuperare **gli arretrati con le denunce di competenza di 06/2025, 07/2025 ed 08/2025,** mediante la ripetizione nel flusso dell'elemento "InfoAggcausaliContrib" per ciascun mese interessato.
In ragione dell'incumulabilità del nuovo incentivo con altre agevolazioni contributive, **la circolare n. 91/2025 prevede espressamente la possibilità di restituire queste ultime mediante appositi flussi di regolarizzazione, senza aggravio di sanzioni**, per le aziende che optino per il nuovo beneficio.
In particolare, i datori di lavoro che volessero restituire l'incentivo del 50% fruito per l'assunzione di donne svantaggiate (art. 4 co. 8-11 L. 92//2012) per fruire del nuovo bonus donne, dovranno restituire il precedente esonero seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n. Inps 3809/2021, che prevede l'utilizzo del codice causale M431 nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, con indicazione del relativo importo (<ImportoADebito>).

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI LUGLIO

CONGUAGLIO DEL CONGEDO PARENTALE ALL'80%

Nella **Circolare n. 95/2025** l'INPS ha fornito le istruzioni operative per gestire l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% (per un totale di 3 mesi massimo dal 2025). In particolare, per quanto attiene agli **eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025**, **eventualmente già denunciati** con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono procedere, **con le denunce di competenza di luglio, agosto e settembre 2025,** alla restituzione della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice "**M047**" "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%" e contestualmente recuperare la prestazione nella misura

dell'80% utilizzando il codice conguaglio "**L331**". In ogni caso, i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l'utilizzo dell'elemento <**MesePrecedente**> o tramite l'invio di flussi di variazione delle denunce individuali.

DONAZIONE DI SANGUE-DA LUGLIO NUOVI CODICI PER IL CONGUAGLIO DELL'INDENNITA' ANTICIPATA

Con Circolare n. 96/2025 l'INPS ha comunicato che **dal periodo di competenza luglio 2025**, devono essere utilizzati **esclusivamente nuovi codici conguaglio** presenti nella sezione **<InfoAggCausaliContrib>** per esporre **l'indennità anticipata dai datori di lavoro per donazione/inidoneità alla donazione di sangue.** In particolare nell'elemento **<CodiceCausale>** devono essere inseriti i seguenti nuovi codici:

- **"S127"-**"Indennità Donatori di sangue" (codice evento "**DON**");
- **"S129"-**"Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue" (codice evento **"IDS"** usufruito su base oraria);
- **"S211"-**"Differenze donatori di sangue. (codice evento "**DON**").

Con il successivo **messaggio n. 1961 del 20.6.205**, l'Istituto **sposta l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti negli elementi <Giorno>** e **<InfoAggcausaliContrib>** **dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.**

Gli elementi che dovranno essere valorizzati all'intero dell'elemento <**Giorno**> sono:

• <**InfoAggEvento**> = Codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;

• <**TipoInfoAggEvento**>con il valore "CF"

Mentre all'interno di <**InfoAggcausaliContrib**>:

• <**IdentMotivoUtilizzoCausale**> in cui va indicato il codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione,

• <**TipoidentMotivoUtilizz**o>in cui va indicato il valore "CF_PERS_GIU.